



COMUNE DI
CASTELLO D'ARGILE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Adottato con delibera n. 79/CC del
22/12/2014 modificato con delibera n.
21/CC del 29/04/2016 e modificato con
delibera n. 41/CC del 12/10/2016

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento*
- Articolo 2 - Regolamenti specifici*
- Articolo 3 - Aliquote e tariffe*
- Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni*
- Articolo 5 - Forma di gestione*
- Articolo 6 - Responsabilità e vigilanza sulla gestione delle entrate*

TITOLO II – LE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 7 - Dichiarazione tributaria*
- Articolo 8 - Attività di controllo*
- Articolo 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici*
- Articolo 10 - Rapporti con il Contribuente*
- Articolo 11 - Avviso di accertamento e interessi moratori*
- Articolo 12 - Notificazione degli atti*
- Articolo 13 - Contenzioso*
- Articolo 14 - Rimborsi e compensazione*
- Articolo 15 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi*

CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO

- Articolo 16 – Istituzione del diritto di interpello*
- Articolo 17 – Modalità di presentazione dell'istanza di interpello*
- Articolo 17 bis – Contenuto dell'istanza di interpello*
- Articolo 17 ter – Adempimenti del Comune*
- Articolo 18 – Efficacia della risposta fornita dal Comune*

CAPO III – AUTOTUTELA

- Articolo 19 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela*
- Articolo 20 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela*
- Articolo 21 - Ipotesi di annullamento d'Ufficio*
- Articolo 22 - Oggetto dell'annullamento*
- Articolo 23 - Limiti dell'esercizio del potere di autotutela*
- Articolo 24 – Procedimento*

CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 25 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione*
- Articolo 26 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto*
- Articolo 27 - Attivazione del procedimento definitorio*
- Articolo 28 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio*
- Articolo 29 - Procedimento ad iniziativa del Contribuente*
- Articolo 30 - Invito a comparire per definire l'accertamento*
- Articolo 31 - Atto di accertamento con adesione*
- Articolo 32 - Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione*
- Articolo 33 - Effetti della definizione*
- Articolo 34 - Riduzione delle sanzioni*

CAPO V - SANZIONI TRIBUTARIE

- Articolo 35 – Sanzioni tributarie*
- Articolo 36 – Cause di non punibilità*
- Articolo 37 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento*

TITOLO III – LE ALTRE ENTRATE NON TRIBUTARIE

- Articolo 38 - Individuazione*
- Articolo 39 - Rapporti con i cittadini*
- Articolo 40 - Scadenze di pagamento*
- Articolo 41 - Solleciti, costituzione in mora, interessi moratori*
- Articolo 42 - Interruzione del servizio*
- Articolo 43 – Rimborsi*

TITOLO IV - RISCOSSIONE

Articolo 44 - Riscossione delle entrate comunali

Articolo 45 - Riscossione volontaria

Articolo 46 - Sospensione del versamento

Articolo 47 - Riscossione coattiva

Articolo 48 - Pagamento eseguito da persona in nome e per conto di altra persona

Articolo 49 - Debitore principale e debitore corresponsabile

Articolo 50 - Rateizzazione di debiti

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51 - Decorrenza

Articolo 52 - Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare generale riconosciuta dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, detta norme di disciplina generale delle entrate comunali al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Scopo del presente regolamento è, inoltre, di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza. A tal fine vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:
 - a) diritto di interpello, mediante il quale il Contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'Ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al Contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere,
 - b) autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa,
 - c) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il Contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.
3. Contestualmente alle entrate tributarie, questo regolamento intende disciplinare, negli aspetti che necessitano di specifica regolamentazione, anche le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio, da canoni di concessione e d'uso, dalla gestione dei servizi comunali, da somme spettanti al Comune a qualsiasi titolo e di diversa natura, nonché la riscossione volontaria e coattiva delle suddette tipologie di entrata.

Articolo 2 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa, può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento, da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Nella gestione delle entrate disciplinate da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.

Articolo 3 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore ed entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario se non diversamente stabilito con legge statale.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate ed applicate per l'anno precedente se non diversamente stabilito con legge statale.

3. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha tuttavia effetto retroattivo.

Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 3.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del dipendente comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione oppure trasmessa via fax con allegata copia di documento di identità valido o in modo digitale con le modalità previste dalla normativa vigente. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 - Forma di gestione

1. La gestione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate è effettuata in forma diretta fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 6 - Responsabilità e vigilanza sulla gestione delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita dalla Giunta Comunale che, con propria deliberazione, per ogni entrata di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata medesima. In alternativa la responsabilità è attribuita, mediante il Piano Esecutivo di gestione, ai Responsabili di Area ai quali risultano affidate le risorse di entrata.
2. In particolare, il Funzionario designato responsabile dell'entrata:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione della stessa, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e di applicazione degli interessi e delle sanzioni;

- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) valuta, approva o respinge le domande di rimborso;
 - d) valuta, approva o respinge le domande di rateizzazione;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 13 del presente Regolamento;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, come disciplinato dal capo III del Titolo II del presente Regolamento;
 - g) gestisce l'intero procedimento di accertamento con adesione, adottando i necessari provvedimenti, sulla base delle disposizioni di cui al capo IV del Titolo II del presente Regolamento;
 - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata.
3. In accordo con il Funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO II - LE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 7 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, qualora non sia previsto obbligatoriamente l'utilizzo di uno specifico modello, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione priva della sottoscrizione, il Funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 8 - Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile, così come individuato in applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, avvalendosi degli uffici comunali competenti, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e in genere, di tutti gli adempimenti che competono al Contribuente per legge o regolamento. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Giunta comunale detta annualmente, con il Piano Esecutivo di Gestione, i programmi specifici di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il Funzionario responsabile.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'Ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il Funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, può invitare il Contribuente a fornire chiarimenti ed informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano comunque applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13.

Articolo 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità e agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio tributario.

Articolo 10 - Rapporti con il Contribuente

1. I rapporti tra Contribuente ed Amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche dirette devono compiersi al solo scopo di accertare la regolarità della posizione del Contribuente e devono arrecare il minor disturbo possibile. Devono attuarsi previo congruo preavviso e devono consentire all'interessato di presenziare alla verifica, eventualmente facendo constare in contraddittorio le proprie ragioni. Le operazioni di verifica e ogni eventuale osservazione raccolta devono essere verbalizzate. Il Contribuente ha il diritto di farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Il Contribuente che si ritenga leso o che ritenga che una norma tributaria sia stata applicata in modo non corretto nei suoi confronti può rivolgersi:
 - a) al Garante del Contribuente istituito a norma dell'articolo 13 dello Statuto del Contribuente,
 - b) al Difensore Civico Regionale.

Articolo 11 - Avviso di accertamento e interessi moratori

1. L'esercizio della potestà accertativa per il recupero di somme dovute e non corrisposte e l'applicazione delle eventuali sanzioni ed interessi è effettuata mediante avvisi di accertamento secondo le modalità e i tempi previsti nelle leggi istitutive dei singoli tributi e nel rispetto delle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente.
2. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal Contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'Ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
3. L'avviso di accertamento deve essere notificato al Contribuente, a pena di decadenza, entro il termine previsto per ciascun tributo dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera il limite minimo previsto per legge salvo il caso in cui il Contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 12 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al Contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini del computo del termine di prescrizione degli atti, se previsto per legge, fa fede la data del timbro postale di spedizione dell'atto stesso.
2. Le spese legate alla notifica degli avvisi e degli atti sono poste a carico del Contribuente.
3. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte della persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e per quelli afferenti procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, il responsabile dell'ufficio competente può, con provvedimento formale, nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 13 - Contenzioso

1. In caso di insorgenza di controversia tributaria il Funzionario responsabile promuove ogni azione atta a risolvere la medesima controversia in fase precontenziosa, ovvero in fase conciliativa.
2. Ove tuttavia non sia possibile evitare l'insorgenza del contenzioso il Funzionario responsabile, valutate, in ogni fase del procedimento, le condizioni per la resistenza in giudizio, e soppesate le ragioni di convenienza anche al fine di evitare l'instaurazione di liti che abbiano scarsa possibilità di esito favorevole per l'amministrazione, cura la costituzione in giudizio secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale e dalla legge.
3. Spetta sempre al Sindaco decidere di resistere e costituirsi in giudizio, anche a mezzo di un suo delegato, nei termini di legge e, su indicazione del Funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
4. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
5. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario responsabile sulla base del mandato apposto in calce alle memorie processuali ovvero detenuto a parte.
6. E' compito del Funzionario responsabile, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
7. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 14 - Rimborsi e compensazione

1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino al compimento dei termini di prescrizione.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento totale, parziale o il diniego. Il termine di 90 giorni si interrompe in caso di richiesta di documentazione mancante per il periodo di tempo assegnato dall'Ufficio. L'Ente provvede al relativo pagamento entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 13, comma 5.
6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 15.
8. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del Contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal Contribuente al Comune stesso per il medesimo tributo.

Articolo 15 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 20,00 (venti euro). Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 20,00 (venti euro), compresi interessi.
4. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Capo II - Diritto di interpello

Articolo 16 – Istituzione del diritto di interpello

1. Il Comune di Castello d'Argile riconosce ad ogni contribuente il diritto di interpello che si concretizza nella facoltà di porre quesiti sulla interpretazione di norme in materia tributaria di sua competenza; tale istituto è ispirato ai principi della correttezza del diritto e delle pari dignità fra il soggetto attivo di imposta ed il contribuente.
2. Il presente regolamento, adottato in attuazione degli articoli 1 e 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 112 concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e del decreto legislativo 24/09/2015 n. 156 recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", disciplina l'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
3. Ai fini della presente disciplina, per "Comune" si intende il Servizio Tributi.

Articolo 17 – Modalità di presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inoltrare al Comune, per iscritto, istanza di interpello per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla concreta applicazione di un tributo; non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata mediante atti pubblicati.

2. L'istanza di interpello può essere altresì presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo oppure da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di Legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio e i curatori fallimentari.
3. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima; in particolare l'istanza dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza dei termini previsti dalla Legge per l'assolvimento degli obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie per la quale si rivolge l'istanza.
4. Il mancato rispetto della condizione di cui al precedente comma 3 non preclude, in via di principio, la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui all'art. 18.
5. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.
6. Se l'istanza verte su questioni per le quali siano già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza medesima, di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, l'istanza non è ammissibile.
7. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Castello d'Argile nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.
8. L'istanza è redatta in carta libera e può essere presentata mediante spedizione a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tramite consegna diretta al Comune o per via telematica attraverso pec.

Articolo 17 bis – Contenuto dell'istanza di interpello –

1. L'istanza di interpello deve fare espresso riferimento alle disposizioni di Legge che disciplinano il relativo diritto e, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
 - b) la circostanziata, analitica e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza, completa dei necessari riferimenti normativi;
 - c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante, presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni del Comune anche via posta elettronica certificata, e-mail o fax;
 - d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.
2. L'istanza deve altresì contenere, sempre a pena di inammissibilità, l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare; la mancanza della suddetta soluzione interpretativa, non determina la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 11 comma 2 , secondo periodo, della Legge 212/2000 e successive modificazioni.
3. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza; in questo caso l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione. La mancata regolarizzazione dell'istanza, entro 30 giorni dall'invito, determina l'inammissibilità delle medesima.
4. Allo stesso modo verranno considerate inammissibili le istanze per le quali non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie o che abbiano ad oggetto questioni sulle quali il contribuente abbia già avuto un parere da parte dell'ufficio, salvo che vengano indicati nuovi elementi di fatto e/o di diritto non rappresentati in precedenza.

Articolo 17 ter – Adempimenti del Comune –

1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal Responsabile del tributo e vincola l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente alla posizione tributaria del richiedente.
2. La risposta all'interpello proposto sarà resa nota, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, a cura e discrezione del Comune nelle forme reputate opportune secondo la loro rilevanza (comunicazione diretta del contribuente, comunicazione alle Associazioni, pubblicazioni sul sito del Comune, ecc).
3. In caso di adempimento al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 2, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione, anche per le vie brevi, del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata entro il termine suddetto.
4. Il Responsabile del tributo, ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti; tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2 stabilito per la risposta.
5. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Responsabile del tributo ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine sopra indicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.
6. Qualora la risposta non venga comunicata entro il termine di cui al precedente comma 2 il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata.

Articolo 18 – Efficacia della risposta fornita dal Comune –

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello e si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello; la risposta è vincolante per l'ufficio comunale, salvo il caso di successiva diversa interpretazione della norma determinata da circolari o risoluzioni ministeriali ovvero pronunce giurisprudenziali.
2. Qualora la risposta del Comune, riferita alle istanze ammissibili e complete dell'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 17 bis comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 17 ter comma 2 e seguenti si intende che il Comune, per il principio del "silenzio-assenso" concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente e condivide la soluzione prospettata.
3. Limitatamente alla fattispecie oggetto dell'interpello, eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio assunti dal Comune in difformità rispetto alla risposta resa, tanto espressamente quanto tacitamente, sono nulli.
4. Il contribuente è comunque tenuto ad uniformarsi alle mutate previsioni normative qualora il legislatore, successivamente alla risposta resa dal Comune sull'istanza di interpello, introduca nuove disposizioni di Legge che rendano detta risposta non più conforme al dettato normativo.
5. Le risposte rese dal Comune sulle istanze di interpello non sono impugnabili.

Capo III – Autotutela

Articolo 19 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dall'art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 aggiunto dalla Legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656 successivamente integrato dall'art. 27 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997, n.37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Articolo 20 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il Contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Articolo 21 - Ipotesi di annullamento d'Ufficio

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art.2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di :
 - a) errore di persona o di soggetto passivo,
 - b) errore logico o di calcolo,
 - c) errore sul presupposto del tributo,
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo,
 - e) prova di pagamenti del tributo regolarmente eseguiti,
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza,
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati,
 - h) errore materiale del Contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

Articolo 22 - Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del Contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi ecc..

Articolo 23 - Limiti dell'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti.
3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:
 - a) vi è pendenza di giudizio,
 - b) non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del Contribuente.

Articolo 24 - Procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al Funzionario responsabile competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del Contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

3. Il provvedimento di annullamento va comunicato all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Capo IV - Accertamento con adesione

Articolo 25 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del Contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 26 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il Contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 27 - Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati nel precedente articolo 26:
 - a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
 - su istanza del Contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 28 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con i Contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al Contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, dei periodi di imposta suscettibili di accertamento, del maggiore tributo, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 4, dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e altre richieste, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del Contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. Il Contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al Servizio Tributi e il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte in conformità alle disposizioni del successivo art. 32 - comma 2 , deve essere allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza di adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nel successivo art. 34, comma 1, è ridotta alla metà. In caso di pagamento rateale, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al Contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 29 - Procedimento ad iniziativa del Contribuente

1. Il Contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 28, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza, in carta libera, di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. Il Contribuente deve presentare istanza per ogni singolo atto di imposizione notificato.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 26 del presente Regolamento o comunque non adeguatamente motivate dal Contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire.

Articolo 30 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal Contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario responsabile.

Articolo 31 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il Contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

3. Il Contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.

Articolo 32 - Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 31 con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2.000,00 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a sei, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il Contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al Contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva l'Ufficio provvede alla riscossione coattiva delle somme residue dovute e della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 applicata in misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
5. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 1 ovvero con il versamento della prima rata di cui al comma 2.

Articolo 33 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 34 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, salvo quanto disposto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Capo V - Sanzioni tributarie

Articolo 35 – Sanzioni tributarie

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni amministrative sono determinate come da specifico atto deliberativo di Consiglio Comunale.

2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi, come indicati nel precedente comma 1 e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili)

Articolo 36 – Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante

Articolo 37 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento

1. Nel caso di violazione di omessa denuncia o infedele denuncia, l'acquiescenza all'avviso di accertamento o adesione all'accertamento che contesta la violazione comporta la riduzione della sanzione comminata nella misura prevista dalla legge, purché il pagamento delle somme complessivamente dovute tenendo conto della predetta riduzione, intervenga entro il termine per la proposizione del ricorso contro l'atto. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il Contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale comporta la decadenza dal beneficio della riduzione della sanzione per acquiescenza e pertanto gli importi delle sanzioni saranno richiesti in misura piena.
3. Il Contribuente può, in alternativa ricorrere alla definizione agevolata, allo scopo di avvalersi del beneficio della riduzione della sanzione nella misura prevista dalla legge, quando intenda, impugnare in giudizio il provvedimento limitatamente alla parte che riguarda l'imposta.

Titolo III - LE ALTRE ENTRATE non TRIBUTARIE

Articolo 38 - Individuazione

1. Il presente titolo disciplina in via generale le entrate comunali non tributarie quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - a) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio,
 - b) le entrate derivanti da servizi pubblici,
 - c) le entrate derivanti da canoni d'uso,
 - d) le entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni,
 - e) le entrate spettanti al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità,
 - f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo le entrate derivanti da trasferimenti erariali, regionali e di altri Enti del settore pubblico.

Articolo 39 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono basarsi sulla semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Le tariffe, i prezzi e gli adempimenti a carico dei cittadini, sono resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche ed elettroniche. Presso gli uffici competenti del Comune o presso gli uffici dell'eventuale soggetto deputato alla riscossione delle entrate, vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Articolo 40 - Scadenze di pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata negli atti, nei bollettini o nei documenti di riscossione emessi dal Comune.
2. Salvo diverse disposizioni previste dalle norme vigenti, nei casi in cui non sia stabilita alcuna scadenza per la riscossione del credito, il Funzionario responsabile della gestione dell'entrata provvede, entro trenta giorni dalla maturazione del credito, al sollecito scritto, specificando l'ultima data utile per il pagamento. Tale data non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali il creditore è costituito in mora ai sensi dell'art. n.1219 del C.C..

Articolo 41 - Solleciti, costituzione in mora, interessi moratori

1. Il Funzionario responsabile di ogni singola entrata provvede, prima di attivare l'azione di recupero coattiva, al sollecito con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli eventuali interessi, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. L'atto di costituzione in mora deve essere adottato in piena adesione ai criteri e principi indicati all'articolo 1219 del codice civile.
3. Quando si tratti di ratei di pagamento di tariffe, rette o canoni per i quali sia preconstituito e noto al debitore il termine di scadenza del pagamento, a norma del disposto dell'art. 1219, comma 2 del codice civile, non è necessaria la costituzione in mora del debitore, in quanto trattasi di obbligazioni per le quali è scaduto il termine per l'adempimento. Per tali entrate la notifica di un provvedimento di costituzione in mora risponde, pertanto unicamente a criteri di opportunità, di stimolo al pagamento spontaneo, di interruzione della prescrizione. L'eventuale mancata trasmissione dell'atto di costituzione in mora non toglie alcuna validità al procedimento di recupero coattivo.
4. Il Funzionario responsabile di ogni singola entrata dovrà richiedere gli interessi moratori, al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista quale condizione pattizia (interesse convenzionale), nonché le spese di notifica o postali.
5. L'applicazione degli interessi moratori al tasso legale tempo per tempo vigente decorre:
 - a) dalla data di scadenza assegnata con l'atto di costituzione in mora;
 - b) dalla data di scadenza del termine per tutti i casi per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1219 del codice civile, non è necessaria la costituzione in mora.

Articolo 42 - Interruzione del servizio

1. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze il Funzionario responsabile di ogni singola entrata, previa informativa alla Giunta, si riserva la possibilità di interrompere anche temporaneamente l'erogazione dei servizi.

Articolo 43 - Rimborsi

1. L'utente che ritenga di aver versato al Comune somme non dovute può presentare domanda di rimborso. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata documentando le ragioni che dimostrano la sussistenza del credito, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento totale, parziale o il diniego. Il termine di 90 giorni si interrompe in caso di richiesta di documentazione mancante per il periodo di tempo assegnato dall'Ufficio. L'Ente provvede al relativo pagamento entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 41, comma 4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO IV - RISCOSSIONE

Articolo 44 - Riscossione delle entrate comunali

1. In questo titolo sono disciplinate le modalità di riscossione volontaria e coattiva delle entrate del Comune.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, e fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate comunali è effettuata dal Comune in modo diretto.

Articolo 45 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal Comune con le modalità operative e i tempi individuati in relazione alla tipologia delle singole entrate.

Articolo 46 - Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle Entrate Tributarie e delle altre entrate comunali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 47 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Per esigenze di efficienza organizzativa e funzionale il Comune può servirsi della collaborazione di soggetti, purché iscritti all'Albo previsto dall'art. 53 del d. lgs. 446/1997, in grado di svolgere o fornire servizi atti a facilitare lo svolgimento delle funzioni coattive mediante l'impiego di sistemi automatizzati e di rendicontazione efficienti. In questo caso il Comune mantiene, comunque, la responsabilità dell'intero processo di riscossione e la diretta gestione dell'entrata. La vigilanza sul buon andamento del sistema è affidata all'Area Economico-Finanziaria.
3. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater punto 1) del D.L. 70/2011.
4. Nel caso di entrate tributarie gli atti di accertamento, divenuti definitivi, costituiscono titolo che legittima la riscossione coattiva.
5. Nella riscossione coattiva il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:
 - a) compenso da riconoscere al Comune per l'attività di supporto alla riscossione; detto compenso non sarà superiore a quello che il Contribuente avrebbe dovuto pagare a favore di Equitalia S.p.A. (art. 17 D.Lgs. 112/99) per la medesima attività di riscossione;
 - b) interessi di mora, nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;
 - c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale;
 - d) altri oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari). In tali ipotesi il rimborso spese a carico del debitore non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000).

6. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo anche di interessi e sanzioni, sia inferiore a € 20,00. In caso di tributi il limite vale per ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 48 - Pagamento eseguito da persona in nome e per conto di altra persona

1. E' ammesso il pagamento eseguito, anche per mero errore materiale, da una persona in luogo del debitore principale, purché l'importo versato sia contabilmente corretto.
2. L'acquiescenza di chi ha eseguito il versamento consente di evitare di dover effettuare un rimborso e, per contro, l'adozione di un provvedimento di recupero.

Articolo 49 - Debitore principale e debitore corresponsabile

1. Quando la legge preveda espressamente un vincolo di coobbligazione tra più soggetti per il pagamento di alcune entrate, esperito il tentativo di recupero del credito nei confronti del debitore principale si potrà procedere all'adozione di provvedimenti di recupero anche nei confronti dei debitori corresponsabili.
2. Il Comune si riserva ogni azione di salvaguardia dei propri crediti nei confronti del debitore principale e dei debitori corresponsabili che possano essere chiamati, in forza di disposizione di legge che lo consenta, al pagamento di somme non onorate (eredi, altro genitore, ascendenti, ecc.)

Articolo 50 - Rateizzazione di debiti

1. Il Comune, su richiesta del Contribuente o dell'utente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria non affidate in concessione a terzi esclusivamente per il debito risultante dai seguenti atti: avvisi di accertamento tributari, ingiunzioni di pagamento.
2. Per consentire al debitore che versi in condizioni di transitorie o stabili difficoltà economiche di adempiere all'obbligo di pagamento delle somme dovute è ammessa la rateizzazione del debito sulla base dei seguenti criteri:
 - a) il provvedimento di rateizzazione può essere concesso limitatamente a crediti di importo superiore a € 1.000,00, salvo quanto disposto dai regolamenti di ogni entrata tributaria;
 - b) la domanda di rateizzazione, motivata in ordine alla condizione di temporanea difficoltà economica del richiedente, deve essere presentata entro il termine per il pagamento dell'atto (avviso di accertamento, ingiunzione) di cui si richiede il pagamento rateale e comunque, con riferimento agli avvisi di accertamento, non oltre la scadenza della relativa ingiunzione di pagamento;
 - c) la rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti. In tal caso l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti. La durata del piano rateale non può eccedere i **18** mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a € 100,00. Il Funzionario responsabile dell'entrata, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € **10.000,00**, richiede adeguata garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La decadenza dal beneficio della rateizzazione di avvisi di accertamento tributari comporta l'applicazione delle sanzioni per l'intero importo indicato nell'avviso e non si applica la riduzione di cui all'art. 37 del

presente regolamento. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

- d) sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.
- e) il Funzionario responsabile dell'entrata del Comune, sulla base dell'istruttoria compiuta, adotta il provvedimento di concessione o di diniego della rateizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta. Il provvedimento di concessione o di diniego viene comunicato al richiedente e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51 - Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016.

Articolo 52 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente nuovo regolamento delle entrate è abrogato il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e relativo "Allegato A - Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23/12/1998 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/1/1999, n. 61 del 23/12/1999 e n. 19 del 26/3/2007.